



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2755/2003, proposto dai sigg.
Maria LA SCALÀ, con domicilio eletto in Roma, p.le Clodio n. 8/C, presso lo studio dell'avv. STIERI,

contro

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore ed il COMANDO GENERALE
GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi opè legis dall' Avvocatura generale dello Stato, presso
i cui uffici si domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti, quali appartenenti al Corpo della GDI, alla corresponsione del compenso per l'effettuazione di ore di lavoro
straordinario maturate nel decennio 1992/2001, con interessi legali e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimatè;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 12 maggio 2010 il Pres. (f.f.) dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, l'avv. DI PIETRO (per delega dell'avv. LA SCALA) e l'Avvocato dello Stato GRUMETTO;

Ritenuto in fatto che i sigg. _____ e consorti dichiarano d'esser tutti militari in s.p.c. della Guardia di finanza, impiegati in vari uffici e Comandi del Corpo;

Rilevato che i sigg. _____ e consorti affermano d'aver svolto tutti, nell'arco del decennio anteriore al 31 dicembre 2001, svariate ore di lavoro straordinario festivo, senza mai aver ottenuto né la relativa retribuzione maggiorata, né tampoco alcun riposo compensativo;

Rilevato allora che i sigg. _____ e consorti adiscono questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, chiedendo l'accertamento del loro diritto alla corresponsione del compenso per l'effettuazione di ore di lavoro straordinario, con interessi legali e rivalutazione monetaria o, in via subordinata, del diritto di fruire dei riposi compensativi;

Considerato in diritto che è jus receptum il principio per cui, per la prestazione (anche dei militari della GDI) di lavoro straordinario eccedente il normale orario di servizio, occorre comunque un'autorizzazione espresa, non residuando se non ristrettissimi spazi per la c.d. autorizzazione implicita, la quale si deve reputare riservata ad eventi o situazioni di carattere straordinario e che dunque non può certo rappresentare un ordinario strumento di gestione delle prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici;

Considerato per vero che siffatta autorizzazione, più che un mero atto di consenso, rappresenta il momento finale ed attuativo d'un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione del Corpo per la gestione delle risorse umane (cfr. Cons. St., V, 29 agosto 2006 n. 5057);

Considerato che, dovendo il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario corrispondere ad una seria ed effettiva necessità del Corpo di svolgere o concludere attività istituzionali –cui non si possa provvedere con la prestazione ordinaria di lavoro–, allora solo in presenza d'una preventiva e formale autorizzazione il dipendente può compiere legittimamente lavoro straordinario con il conseguente diritto al compenso, giacché l'autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., l'esistenza di tali necessità (giurisprudenza consolidata);

Considerato di conseguenza che, una volta fissato il monte-ore massimo per ciascun ufficio o reparto del Corpo per le prestazioni aggiuntive di lavoro dei militari dipendenti, tutte quelle ulteriori ben possono trovare soddisfazione attraverso la doverosa attribuzione, a favore di ciascun

militare, del corrispondente riposo compensativo;

Considerato infatti che i dipendenti militari dello Stato, chiamati a svolgere prestazioni di lavoro straordinario per ordine di soggetti gerarchicamente sovraordinati, ma privi del potere di disporre lo svolgimento di ore di lavoro straordinario –foss'anche a causa del superamento predetto e ferma la responsabilità di chi ordinato al militare tal svolgimento–, non possono fruire della relativa retribuzione, ma hanno titolo a godere del riposo compensativo, il quale, com'è noto è posto a tutela della dignità della persona del lavoratore e ad evidenti fini di reintegrazione della di lui sfera psico-fisica, lesa dalle prestazioni lavorative in più rese (cfr. Cons. St., IV, 28 novembre 2005 n. 6654; id., 10 maggio 2007 n. 2284);

Considerato al riguardo che ben può il Corpo stabilire come siffatta fruizione debba avvenire, di norma, entro un periodo di tempo sufficientemente prossimo a quello nel quale le energie sono state spese –non avendo altrimenti alcun' utilità concreta (nella specie, entro il trimestre successivo al mese in cui le ore aggiuntive sono state effettuate)–, ma senza che ciò di per sé implichi alcuna decadenza in capo al militare, in quanto il riposo compensativo è un vero e proprio diritto di questi; se del caso, secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Comando generale del Corpo,

Considerato, quindi, che il ricorso in epigrafe ben può essere accolto nei soli limiti della domanda subordinata, previo ricalcolo, da parte della GIDF delle ore effettivamente prestate da ciascuno dei militari interessati, con compensazione tra le parti, sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie in parte il ricorso n. 2755/2003 RG in epigrafe e per l'effetto condanna le Amministrazioni intimate, per quanto di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione, a corrispondere a ciascun ricorrente il riposo compensativo effettivamente spettategli.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2010, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente, Estensore

Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Stefano Toschi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2010

(Art. 55, l. n. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO